

Codice A18100

D.D. 7 luglio 2015, n. 1591

**R.D. n 523/1904 - Pratica n 2503 societa' VALSOIA S.p.A. - Richiesta di nulla-osta idraulico in sanatoria, consistente in un'occupazione con manufatti per lo scarico di acque meteoriche e reflue industriali nel fiume Sesia, in comune di Serravalle Sesia in localita' Nusella/Navi.**

In data 20 marzo 2015, nostro protocollo n° 16042/A18100 del 20 marzo 2015, la società VALSOIA S.p.A. ha presentato istanza in sanatoria, chiedendo di mantenere un'occupazione con manufatti per lo scarico di acque meteoriche e reflue industriali nel fiume Sesia, in comune di Serravalle Sesia in località Nusella/Navi.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua demaniale fiume Sesia, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firmati dallo Studio d'ingegneria associato Isola - Boasso & associati s.r.l..

Le opere in essere, per cui viene chiesta la sanatoria, consistono, lungo la sponda destra del fiume Sesia, in un'occupazione con manufatti per lo scarico di acque meteoriche e reflue industriali (tubo di scarico e difesa spondale), in comune di Serravalle Sesia in località Nusella/Navi. Lo scarico risulta regolarmente autorizzato dalla Provincia di Vercelli.

L'avviso in merito all'istanza in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 14 del 9 aprile 2015.

Non sono pervenute a questo Settore, in merito alla concessione del Nulla osta idraulico in sanatoria per la realizzazione delle opere sopra descritte, osservazioni od opposizioni.

In data 16 giugno 2015 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore OO.PP. di Vercelli, unitamente al richiedente ed al progettista, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli documenti progettuali, si è ritenuta accoglibile l'istanza in sanatoria delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n° 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n° 616/1977;
- vista la Deliberazione n° 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n° 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n° 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n° 43, S.O. n° 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n° 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n°12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n° 14/R;
- preso atto che le opere in oggetto risultano essere compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua, non costituendo un restringimento della sezione utile di deflusso;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società VALSOIA S.p.A. a mantenere le opere in oggetto, consistenti nell'occupazione con manufatti per lo scarico di acque meteoriche e reflue industriali nel fiume Sesia, in comune di Serravalle Sesia in località Nusella/Navi, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza in sanatoria, di cui al richiedente verrà restituita copia vistata da questo Settore, unitamente alla determina di concessione demaniale, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione delle opere potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde e le opere in oggetto dovranno essere mantenute come dallo stato di fatto riscontrato in data 16 giugno 2015, giorno in cui è stato effettuato il sopralluogo istruttorio;
- il soggetto autorizzato resta l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati a terzi;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza di un tratto significativo a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di sradicare vegetazione o ceppaie sulle sponde, di formare accessi permanenti in alveo, di scaricare in alveo o in prossimità di esso materiali di risulta, modificando l'altimetria dei luoghi;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 ed ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. N° 33/2013.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
(Ing. Roberto CRIVELLI)